



Università degli Studi di Messina UNMECL
Dipartimento di Patologia Umana dell'adulto
e dell'Età Evolutiva "Gaetano Barresi"
Prot. n. 48743 - RSP. 390/2018
del 26/06/2018
Tit./Cl. 11/14 - Fascicolo 1

Convenzione

TRA

il Dipartimento Universitario di Patologia Umana dell'Adulto e dell'Età Evolutiva "Gaetano Barresi" dell'Università degli Studi di Messina, (di seguito Dipartimento) codice fiscale: 80004070837 e partita IVA 00724160833, nella persona del Direttore pro tempore prof. Francesco Stagno d'Alcontres, nato a Sliema (Malta) il 10/06/1955, domiciliato per la carica in Messina presso AOU "G.Martino", Via Consolare Valeria

E

la Società IDI Integratori dietetici italiani srl (d'ora in avanti denominata "Società") con sede nel Comune di Aci Bonaccorsi (CT), in Via G. Mameli, 12 Cap 95020 iscritta al Registro delle Imprese di Catania n. 03395850872, C.F. 03395850872, P. Iva 03395850872 rappresentata dal Dr. Pietro Bottino,

PREMESSO che

- il Dipartimento di Patologia Umana dell'Adulto e dell'Età Evolutiva "Gaetano Barresi" (di seguito Dipartimento) ha tra le proprie finalità istituzionali l'attività di ricerca di base e applicata nei diversi ambiti disciplinari ed in particolare nell'ambito dei progetti di ricerca;
- per attuare le proprie attività di formazione e di ricerca-intervento, i Dipartimenti e gli altri Centri con autonomia amministrativa e gestionale possono avvalersi di collaborazioni con enti pubblici e privati, attraverso la stipula di apposite convenzioni;
- la Società svolge attività nel settore ricerca

Convengono e stipulano quanto segue

ART. 1 OGGETTO

La presente Convenzione ha per oggetto, **nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali delle parti**, lo svolgimento del progetto di ricerca su "Utilizzo del Peonil nelle lesioni cutanee e/o mucose dei genitali maschili"

ART. 2 ATTIVITA'

Nel corso dello svolgimento **delle attività di ricerca** potranno essere concordati per iscritto eventuali aggiornamenti e/o modifiche alla programmazione delle attività che si rendano opportuni o necessari per il miglior esito delle attività stesse, o che siano suggeriti dalla natura dei risultati nel frattempo conseguiti.

Il Dipartimento potrà affidare – **ove necessario e nel rispetto della normativa in materia** - l'esecuzione di parte delle attività previste dalla presente **convenzione** a terzi, residenti o localizzati in Stati membri dell'UE, in Stati aderenti al SEE, ovvero in Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.

ART. 3 DURATA

La **presente convenzione** avrà la stessa durata prevista dal progetto di ricerca a decorrere dalla data **dell'ultima** sottoscrizione.

Le Parti potranno concordare una proroga del **suindicato** termine, su richiesta scritta e motivata **di una delle stesse** inviata almeno 30 giorni prima della **scadenza** del termine originario tramite **PEC**. L'altra Parte dovrà esprimere la propria accettazione per iscritto entro 10 giorni dalla data di ricevimento della **richiesta**

ART. 4 CONDIZIONI ECONOMICHE

La **Società** s'impegna a **contribuire per lo svolgimento della** sopraindicata attività di ricerca **mediante il versamento della** somma di Euro 10.000 (diecimila/00) da corrispondersi al **momento della sottoscrizione della presente**.

Non sono considerate le spese eventualmente sostenute dal personale del **Dipartimento** per le trasferte presso gli uffici della **Società** o per acquisti di materiale finalizzati al buon andamento del progetto;

Tutti i corrispettivi saranno riconosciuti a mezzo Bonifico Bancario.

ART. 5 RESPONSABILITA' DELLA RICERCA

Il Dipartimento **individua** il prof. Vincenzo Ficarra, quale Responsabile scientifico, **per lo svolgimento dell'**attività di R&S per il progetto di ricerca "Utilizzo del Peonil nelle lesioni cutanee e/o mucose dei genitali maschili".

ART. 6 CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano a non utilizzare, né in tutto né in parte, le informazioni riservate, di cui verranno a conoscenza, per fini diversi da quanto costituisce oggetto dell'attività derivante dal presente Accordo; si impegnano inoltre a non divulgare e/o comunicare a terzi, né in tutto né in parte, né in forma scritta né orale o grafica o su supporto magnetico o in qualsiasi altra forma, le suddette informazioni riservate senza il preventivo ed espresso consenso dell'altra parte.

ART. 7 INDIPENDENZA

Le risorse del Responsabile Scientifico che interverranno sul progetto forniranno le prestazioni richieste al di fuori di ogni vincolo di rapporto di lavoro subordinato, quindi senza obbligo di presenza, di orario, di gerarchia nei confronti dell'Impresa.

ART. 8 MODIFICHE

Qualunque modifica alla presente **convenzione** dovrà essere apportata per iscritto.

ART. 9 INCEDIBILITA'

Ciascuna Parte non potrà cedere, in tutto o in parte, **nessuno** dei diritti e degli obblighi derivanti **dalla presente convenzione** senza il previo consenso scritto dell'altra Parte.

ART. 10 RECESSO E RISOLUZIONE

Le Parti hanno la facoltà di recedere dalla presente **convenzione** ovvero di **risolverla** consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere all'altra Parte **tramite PEC** con preavviso di almeno 60 giorni.

Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono **sulle attività già eseguite**.

In caso di recesso, la **Società** corrisponderà al **Dipartimento** l'importo delle spese sostenute ed impegnate, in base alla **convenzione** fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso.

ART. 11 FORO COMPETENTE

Le Parti dichiarano fin d'ora che eventuali contestazioni dovessero sorgere in ordine alla interpretazione e/o esecuzione della presente saranno risolte unicamente attraverso un arbitrato rituale, ai sensi degli art. 806 e seguenti del C.P.C indicando **Messina**, come sede del Collegio Arbitrale.

Art. 12 – Imposta di bollo

La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986.

Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Essa sarà sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" e trasmessa tramite P.E.C..

La presente Convenzione, è soggetta ad imposta di bollo con onere a carico di entrambe le Parti per metà.

Il Dipartimento assolverà l'imposta di bollo in modo virtuale, giusta Autorizzazione dell'Agenzia delle entrate di Messina n. 67760 del 2010.

Art. 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Le Parti si impegnano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Letto, confermato e sottoscritto

_____ li, _____


Timbro e Firma Società

Dipartimento di Patologia Umana
Dell'Adulto e dell'Età Evolutiva
"G.Barresi" dell'Università degli Studi
di Messina

Il Direttore

Prof. Francesco Stagno d'Alcontres

Firmato digitalmente da: Francesco Stagno d'Alcontres
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA/8000
4070837
Data: 14/06/2018 12:01:15



Verifica effettuata in data 2018-06-26 09:57:49 (UTC)

File verificato: C:\Users\utente\Desktop\convezione Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 24 maggio 2018.pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: BOTTINO PIETRO
Firma verificata: OK
Verifica di validita' online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio
26/06/2018 09:00:43

Dati del certificato del firmatario **BOTTINO PIETRO**:

Nome, Cognome: PIETRO BOTTINO
Organizzazione: non presente
Numero identificativo: 16398522
Data di scadenza: 03/02/2020 23:59:59
Autorita' di certificazione: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., Certification AuthorityC, , IT
Documentazione del certificato (CPS): <https://ca.arubapec.it/cps.html>
Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1

Fine rapporto di verifica

